

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1117 DEL CONSIGLIO**del 10 agosto 2018****che attua il regolamento (UE) n. 401/2013 concernente misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 401/2013 del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania e che abroga il regolamento (CE) n. 194/2008 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4 *decies*,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 2 maggio 2013 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 401/2013.
- (2) Il 25 giugno 2018 il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2018/898 ⁽²⁾, che ha aggiunto sette persone all'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive riportato nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013.
- (3) Sono state ricevute informazioni aggiornate per varie voci dell'elenco.
- (4) È opportuno modificare di conseguenza l'allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2018

*Per il Consiglio**Il presidente*

G. BLÜMEL

⁽¹⁾ GUL 121 del 3.5.2013, pag. 1.⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/898 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che attua il regolamento (UE) n. 401/2013 concernente misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania (GUL 160 I del 25.6.2018, pag. 1).